2023/2310

19.10.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 21/2023

del 3 febbraio 2023

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2023/2310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente ([2]).

(3) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE è necessario ampliarne il protocollo 37 in modo da ricomprendervi il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XI dell'accordo SEE, dopo il punto 5cp (Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

"5cpa. **32016 L 1148**: Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1)

Modalità dell'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo di cooperazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE ad eccezione del diritto di voto.

5cpaa. **32018 R 0151**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48)".

([1]) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
([2]) GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48.

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

"47. Gruppo di cooperazione (Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione)".

Articolo 3

Fa fede il testo della direttiva (UE) 2016/1148 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.